

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 aprile 2026, n. 039/Pres.

Regolamento recante le modalità e i criteri di utilizzo dei mezzi finanziari assegnati per il sostegno di interventi di promozione e sviluppo della cooperazione a favore di enti cooperativi non aderenti ad Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'articolo 11, comma 7, della legge regionale 17 ottobre 2025, n. 13 (Misure finanziarie multisettoriali 2025).

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Iniziative finanziabili
- Art. 3 Soggetti beneficiari
- Art. 4 Aiuti <<de minimis>> ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831
- Art. 5 Intensità dell'aiuto, limiti nell'incentivazione e divieto di cumulo

TITOLO II
PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

CAPO I
AVVIO, ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

- Art. 6 Ammissibilità delle spese
- Art. 7 Modalità e termini per la presentazione delle domande
- Art. 8 Avvio, durata e conclusione dell'iniziativa
- Art. 9 Informazioni sul procedimento e nota informativa
- Art. 10 Istruttoria delle domande
- Art. 11 Approvazione della graduatoria, criteri di valutazione e criteri di priorità
- Art. 12 Concessione del contributo
- Art. 13 Variazioni all'iniziativa in corso di realizzazione

CAPO II
RENDICONTAZIONE, LIQUIDAZIONE, RIDETERMINAZIONE E SOSPENSIONE
DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- Art. 14 Presentazione della rendicontazione

- Art. 15 Modalità di rendicontazione
- Art. 16 Liquidazione del contributo
- Art. 17 Sospensione dell'erogazione del contributo

CAPO III
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

- Art. 18 Obblighi dei beneficiari
- Art. 19 Vincolo di destinazione
- Art. 20 Operazioni straordinarie
- Art. 21 Proroghe dei termini di avvio e conclusione delle iniziative
- Art. 22 Controlli e verifiche tecniche
- Art. 23 Riduzione del contributo

CAPO IV
ANNULLAMENTO E REVOCA DEL CONTRIBUTO

- Art. 24 Annullamento e revoca del provvedimento di concessione

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 25 Divieto generale di contribuzione
- Art. 26 Modifica degli allegati
- Art. 27 Trasparenza
- Art. 28 Trattamento dei dati personali
- Art. 29 Rinvio
- Art. 30 Abrogazioni
- Art. 31 Disposizione transitoria
- Art. 32 Entrata in vigore

- Allegato A Regime di aiuto *de minimis*. Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 2023/2831.
- Allegato B Modello di presentazione di domanda di contributo.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 11, comma 7, della legge regionale 17 ottobre 2025, n. 13 (Misure finanziarie multisettoriali 2025) le modalità e i criteri di utilizzo dei mezzi finanziari assegnati per il sostegno di interventi di promozione e sviluppo della cooperazione a favore di enti cooperativi non aderenti ad Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'articolo 27 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).

Art. 2
(Iniziativa finanziabili)

1. Sono oggetto di finanziamento le seguenti iniziative, esclusivamente localizzate sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:

- a) interventi di ammodernamento: iniziative volte ad apportare innovazioni tecnologiche nell'impresa cooperativa esistente ovvero un miglioramento delle condizioni ambientali di lavoro ovvero un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi;
- b) interventi di ampliamento: iniziative volte ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti attuali, sempre che gli impianti preesistenti presentino un valore rilevante rispetto ai nuovi immobilizzi;
- c) interventi di innovazione tecnologica: da intendersi esclusivamente le attività e gli investimenti, materiali e immateriali, direttamente e funzionalmente connessi all'introduzione o all'adozione, da parte dell'impresa beneficiaria, di tecnologie oggettivamente nuove o significativamente migliorate rispetto a quelle già utilizzate dalla medesima impresa alla data di presentazione della domanda;
- d) interventi di digitalizzazione: quali iniziative volte alla trasformazione digitale delle imprese;
- e) interventi di sostenibilità ambientale: quali l'insieme delle opere, delle attività, dei processi, delle tecnologie e degli investimenti, materiali e immateriali, realizzati dalle imprese, che risultino direttamente e oggettivamente finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali delle attività produttive o dei servizi erogati, ovvero al miglioramento delle prestazioni ambientali complessive dell'impresa, in coerenza con la normativa ambientale vigente dell'Unione europea, statale e regionale;
- f) interventi di riconversione: iniziative dirette ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modifica dei cicli produttivi degli impianti esistenti;

- g) interventi di ristrutturazione: iniziative dirette alla riorganizzazione dell'impresa cooperativa esistente attraverso la razionalizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico degli impianti già presenti.

Art. 3
(Soggetti beneficiari)

1. Possono essere ammessi a beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 2 gli enti cooperativi e loro consorzi aventi sede legale e l'unità operativa nel territorio regionale, iscritti nella sezione a mutualità prevalente del Registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 27/2007 e purché non aderenti ad Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

2. Sono esclusi dai soggetti beneficiari di cui al comma 1 i contratti di rete di impresa e le aggregazioni temporanee di imprese.

3. Per l'ammissibilità del contributo, i soggetti richiedenti di cui al comma 1, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituiti ed iscritti al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito CCIAA) competente in riferimento al territorio nel quale è stabilita la sede legale dell'impresa;
- b) non rientrare nei settori esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L/2831/2023 del 15.12.2023, elencati nell'Allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2023/2831;
- c) adempiere agli obblighi di regolarità contributiva stabiliti dalla normativa in materia previdenziale e assistenziale. Al fine della verifica del rispetto di tale requisito, il Servizio competente in materia di vigilanza sulla cooperazione (di seguito denominato Servizio), dispone la concessione e la liquidazione del contributo previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (di seguito DURC) ovvero di documentazione equipollente attestante la regolarità contributiva dell'impresa. In caso di DURC irregolare, il contributo non può essere concesso e non sussiste la possibilità di successiva regolarizzazione;
- d) adempiere agli obblighi di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026);
- e) non essere in stato di scioglimento o in liquidazione volontaria, non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento o, a decorrere dal 16 maggio 2022, a liquidazione giudiziale prevista dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza adottato in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, non trovarsi in stato di liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

- f) non essere configurati come “impresa in difficoltà” ai sensi della definizione di cui all’articolo 2, punto 18) del regolamento (UE) 2014/651;
- g) non essere soggetti a sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c) e d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- h) non essere soggetti ai provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- i) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
- j) con esclusivo riferimento ai legali rappresentanti o agli amministratori del soggetto richiedente, non aver ricevuto condanne con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda.

Art. 4

(Aiuti <<de minimis>> ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2023)

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto delle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 2023/2831 (di seguito regolamento in materia di aiuti di Stato). Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento in materia di aiuti di Stato, l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del suddetto regolamento, a una medesima “impresa unica”, non può superare 300.000,00 euro nell’arco di tre anni.

Art. 5

(Intensità dell’aiuto, limiti nell’incentivazione e divieto di cumulo)

1. L’intensità massima degli incentivi previsti dal presente regolamento è pari al cinquanta per cento della spesa ammissibile.

2. L’importo minimo della spesa ammissibile a contributo è pari a 10.000,00 euro; l’importo massimo della spesa medesima è pari a 50.000,00 euro.

3. I medesimi incentivi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, ivi compresi aiuti di Stato e incentivi *de minimis*, ottenuti per le stesse iniziative ed aventi a oggetto le

stesse spese.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, gli incentivi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri finanziamenti agevolati, con gli interventi attivati dai Confidi in base ai commi 34 e 35 dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)), e con altre garanzie costituenti aiuti di Stato esclusivamente alle seguenti condizioni:

- a) che gli incentivi complessivamente percepiti non superino l'importo della spesa sostenuta effettivamente dall'impresa;
- b) che l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* percepiti dall'impresa unica nell'arco di tre anni, comprensivo dell'incentivo oggetto della domanda, non superi il limite di 300.000 euro.

5. Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative ad uno o più interventi rispetto ai quali il beneficiario abbia già fruito di incentivi per le stesse spese nei dieci anni antecedenti alla data di concessione del contributo medesimo.

6. È consentito il concorso con misure agevolate fiscali aventi carattere di generalità e uniformità non costituenti aiuti di Stato.

TITOLO II PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

CAPO I AVVIO, ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 6 (Ammissibilità delle spese)

1. Le spese ammissibili a contributo di cui all'articolo 2, devono essere direttamente imputabili all'iniziativa e necessarie al raggiungimento dei relativi risultati attesi e sostenute dai beneficiari successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo.

2. Le spese ammissibili sono suddivise nelle seguenti tipologie:

- a) acquisto di impianti, macchinari, stampi ed attrezzature destinati alla produzione, al settore amministrativo contabile e alla movimentazione dei prodotti all'interno dell'unità produttiva oggetto del contributo, acquisto di arredi e mobili d'ufficio, ad esclusione dei beni di lusso ed ornamentali;
- b) acquisto di strumentazioni e programmi informatici, attinenti all'attività svolta dall'impresa, brevetti, licenze e know how concernenti nuove tecnologie di prodotti, processi produttivi e altri servizi funzionali alla realizzazione del progetto;
- c) costi di consulenza specialistica per lo sviluppo, la customizzazione e la personalizzazione delle tipologie delle spese precedenti. Le spese per le consulenze sono ammissibili a condizione che il consulente o la società di consulenza svolga

un'attività professionale, così come classificata secondo i codici Istat ATECO vigenti e risultanti da visura camerale o da documentazione equivalente, coerente con le consulenze di cui alla presente disposizione;

- d) oneri accessori riferiti esclusivamente a trasporto, montaggio, installazione delle tipologie di investimento precedenti.

3. Con esclusivo riferimento agli interventi di innovazione tecnologica di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c), del presente regolamento, sono ammissibili gli interventi che:

- a) comportino una modifica sostanziale e verificabile dei processi produttivi, dei prodotti o servizi, ovvero dei sistemi di gestione o organizzazione aziendale;
- b) siano caratterizzati da un contenuto tecnologico prevalente e misurabile, comprovato da specifiche tecniche, relazioni progettuali o altra documentazione idonea;
- c) non si risolvano nella mera sostituzione, manutenzione ordinaria o aggiornamento di beni, impianti o *software* preesistenti privi di effetti innovativi rilevanti;
- d) siano finalizzati a conseguire incrementi dimostrabili di efficienza, qualità, competitività, sicurezza o sostenibilità dell'attività economica.

4. Con esclusivo riferimento agli interventi di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e), sono ammissibili gli interventi che comportino almeno uno dei seguenti effetti:

- a) diminuzione misurabile delle emissioni in atmosfera, degli scarichi idrici o della produzione di rifiuti;
- b) riduzione dei consumi di risorse naturali, energetiche o idriche, anche mediante l'efficientamento dei processi produttivi;
- c) incremento dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili o di materie prime seconde;
- d) la prevenzione, riduzione o bonifica dell'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;
- e) miglioramento del ciclo di vita dei prodotti o dei servizi, anche attraverso l'eco-progettazione, il riuso, il riciclo o l'economia circolare;
- f) adeguamento a standard ambientali volontari o sistemi di gestione ambientale certificati, purché eccedenti gli obblighi normativi vigenti.

5. Per la realizzazione delle iniziative di cui ai commi 2, 3 e 4 non sono considerate ammissibili le spese relative a:

- a) acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, economica e finanziaria, la consulenza legale e notarile, i servizi di contabilità o revisione contabile;
- b) interessi debitori e commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;
- c) canoni di hosting o housing, per abbonamenti e allacciamenti, ivi comprese le licenze periodiche per l'utilizzo del software;
- d) oneri di ordinaria manutenzione, di aggiornamento hardware e software e relativi a contratti di assistenza;
- e) acquisto e realizzazione di beni immobili e relativa impiantistica generale;
- f) interventi edilizi di qualsiasi natura, ivi compresi i materiali utilizzati;

- g) noleggio di strumentazioni e di attrezzature;
- h) IVA, laddove non costituisca un costo per l'impresa ed altre imposte e tasse, se recuperabili, valori bollati, aggi, ammende e penali;
- i) oneri per personale dipendente;
- j) acquisto di beni o materiali usati;
- k) ammortamento di immobili, impianti, attrezzature e macchinari;
- l) contributi in natura;
- m) garanzie bancarie fornite da un istituto di credito o da altri istituti finanziari;
- n) oneri per scorte;
- o) canoni di locazione, fornitura di energia elettrica, di riscaldamento, di servizi telefonici, e altre spese generali;
- p) acquisto o noleggio di beni mobili registrati;
- q) investimenti di pura sostituzione di beni mobili e beni immateriali già in dotazione al beneficiario;
- r) spese per l'acquisizione di beni sostenute mediante contratto di *leasing*.

Art. 7

(Modalità e termini per la presentazione delle domande)

1. Ai fini della concessione del contributo, i soggetti di cui all'articolo 3 presentano al Servizio nel corso dell'anno solare a partire dall'1 gennaio al 31 luglio, una sola domanda di contributo.

2. La domanda è presentata esclusivamente mediante posta elettronica certificata (di seguito PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, redatta secondo il modello di cui all'Allegato B del presente regolamento, pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione regionale nella sezione dedicata "Cooperative".

3. Le domande, redatte su modello approvato con decreto del Direttore del Servizio, a pena dell'inammissibilità dell'istanza, si considerano validamente presentate se:

- a) sono sottoscritte con firma digitale di soggetto munito di potere di firma;
- b) sono corredate dalla seguente documentazione:
 - 1) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) nella quale l'interessato dichiara il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 per l'avvio dell'iniziativa;
 - 2) la relazione tecnica illustrativa dell'iniziativa oggetto della richiesta di contributo, redatta su carta libera;
 - 3) il preventivo dettagliato delle spese relative all'iniziativa;
 - 4) la dichiarazione de minimis resa dall'impresa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 che attesti le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (di seguito RNA).
- c) la documentazione delle domande di cui al comma 3 della presente disposizione

comprende:

- 1) la descrizione in dettaglio delle caratteristiche soggettive del soggetto richiedente;
- 2) la descrizione delle caratteristiche e degli obiettivi dell'iniziativa;
- 3) il periodo di svolgimento dell'iniziativa;
- 4) l'elenco dettagliato delle spese preventivate.

Art. 8

(Avvio, durata e conclusione dell'iniziativa)

1. Nella domanda di cui all'Allegato B del presente regolamento, i beneficiari indicano le date presunte di avvio dell'iniziativa e di conclusione della stessa.

2. L'iniziativa deve essere avviata a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda ed entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione al finanziamento, salvo una proroga autorizzata ai sensi dell'articolo 21, nei termini ivi previsti.

3. I beneficiari comunicano al Servizio la data dell'effettivo avvio dell'iniziativa entro il termine fissato nel decreto di concessione del contributo.

4. Per avvio dell'iniziativa si intende:

- a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documento equivalente, ovvero in mancanza di tale documentazione, la data della prima fattura;
- b) nel caso di fornitura di servizi, la data di inizio della prestazione, specificata nel contratto o nella documentazione equipollente ovvero, in mancanza di tale documentazione, la data della prima fattura.

5. L'iniziativa deve essere conclusa entro dodici mesi dall'effettivo avvio dell'iniziativa, salva l'eventuale proroga ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21.

6. L'iniziativa si intende conclusa alla data dell'ultimo costo dimostrabile da fattura quietanzata o da altra documentazione giustificativa equipollente.

Art. 9

(Informazioni sul procedimento e nota informativa)

1. Il Servizio competente comunica al soggetto richiedente il contributo:

- a) le modalità con le quali è possibile prendere visione degli atti ed esercitare i diritti previsti dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- b) l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti;
- c) l'oggetto del procedimento promosso;

- d) il domicilio digitale dell'Amministrazione, il responsabile del procedimento e il suo sostituto;
- e) il responsabile dell'istruttoria;
- f) il titolare e il responsabile del trattamento dei dati personali;
- g) i termini previsti per l'approvazione della graduatoria.

2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti al comma 1, il Servizio predispone un'apposita nota informativa, la quale assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale 7/2000, pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione regionale nella sezione dedicata "Cooperative".

Art. 10 *(Istruttoria delle domande)*

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di iniziativa, nonché la sussistenza dei requisiti di ammissibilità effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo eventuale documentazione integrativa.

2. Fatti salvi i casi di esclusione espressamente previsti, ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato, indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione.

3. Il responsabile del procedimento comunica tempestivamente all'interessato:
- a) l'irricevibilità della domanda presentata al di fuori dei termini;
 - b) prima della formale adozione del provvedimento negativo, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
 - c) l'inammissibilità della domanda nel caso di mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante della Società o di soggetto munito di potere di firma;
 - d) l'inammissibilità della domanda presentata con modalità diverse da quelle previste dal presente regolamento;
 - e) l'archiviazione d'ufficio del procedimento per decorso infruttuoso del termine per la regolarizzazione o per l'integrazione della domanda;
 - f) il provvedimento di concessione del contributo, gli obblighi del beneficiario, i termini per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della rendicontazione, i termini per l'erogazione dell'incentivo, nonché i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione.

4. La richiesta di cui al comma 2 sospende i termini del procedimento. Il Servizio determina con decreto i termini di sospensione del procedimento, che riprendono a decorrere dalla presentazione delle regolarizzazioni o delle integrazioni.

Art. 11

(Approvazione della graduatoria, criteri di valutazione e criteri di priorità)

1. A conclusione dell'istruttoria, con decreto del Direttore del Servizio vengono approvati:

- a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, delle iniziative ammesse a finanziamento, con l'indicazione del contributo rispettivamente assegnato e delle iniziative ammissibili a finanziamento, ma non finanziate per carenza di risorse;
- b) l'elenco delle iniziative non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

2. Ai fini della valutazione delle iniziative, si applicano i seguenti criteri e punteggi:

- a) iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a): quattro punti;
- b) iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b): cinque punti;
- c) iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) e b): cinque punti;
- d) iniziative presentate da enti cooperativi e loro consorzi i cui soci siano in maggioranza assoluta giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni ovvero esclusivamente giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni (c.d. imprenditoria giovanile): cinque punti;
- e) iniziative presentate da enti cooperativi e loro consorzi la cui base sociale sia costituita, in misura non inferiore al sessanta per cento, da donne (c.d. imprenditoria femminile): cinque punti;
- f) imprese fino a 9 occupati: tre punti;
- g) imprese con sede legale nei comuni montani: tre punti.

3. In caso di parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'ordine cronologico di presentazione delle domande, determinato dalla data e dall'ora dell'invio della domanda a mezzo PEC al Servizio competente.

4. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande è approvata la graduatoria secondo l'ordine decrescente di punteggio e fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Qualora nell'esercizio di riferimento si rendano disponibili ulteriori risorse, è disposto lo scorrimento della stessa.

Art. 12

(Concessione del contributo)

1. La concessione è disposta entro trenta giorni dalla data di approvazione della graduatoria con decreto del Direttore del Servizio e contiene l'indicazione del termine di avvio dell'iniziativa, del termine e delle modalità di rendicontazione, nonché i vincoli di destinazione applicabili.

2. Il contributo è concesso, in relazione all'intera spesa ammissibile, per un importo corrispondente all'applicazione della misura massima prevista dall'articolo 5. Nel caso in cui le risorse disponibili non risultino sufficienti per la concessione di detto importo, il contributo

può essere concesso per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri un cofinanziamento fino alla concorrenza dell'intera spesa ammissibile. In assenza di tale cofinanziamento, il beneficiario può rideterminare detta spesa, purché la rideterminazione non ne comporti una riduzione superiore al cinquanta per cento.

3. La concessione dei contributi è subordinata all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative di cui all'articolo 3, comma 3, lettera i) e j), nonché alla verifica del rispetto del massimale di cui all'articolo 4 sulla base delle verifiche effettuate in RNA da parte dell'Amministrazione concedente e di una dichiarazione *de minimis* resa dall'impresa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 che attesti le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nell'RNA.

4. Qualora l'importo dell'incentivo da concedere superi il massimale dell'aiuto de minimis disponibile per il soggetto beneficiario al momento della concessione, l'importo dell'incentivo viene conseguentemente ridotto, previa accettazione da parte del soggetto beneficiario. La mancata accettazione comporta l'impossibilità di concedere l'incentivo al soggetto beneficiario.

5. Le domande che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria vengono archiviate, dandone preventiva comunicazione al richiedente.

Art. 13

(Variazioni all'iniziativa in corso di realizzazione)

1. Il beneficiario del provvedimento di contributo è tenuto all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo.

2. Le proposte di variazione nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative finanziate, sono debitamente motivate, sottoscritte e comunicate tempestivamente dal beneficiario a mezzo PEC per l'approvazione al Servizio, da adottarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

3. Non sono in alcun modo ammissibili modifiche alle iniziative oggetto di provvedimento di concessione che:

- a) modifichino sostanzialmente obiettivi e finalità dell'iniziativa, quali risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda e da eventuali documenti presentati ad integrazione della medesima;
- b) comportino una riduzione del punteggio assegnato all'iniziativa tale da determinarne la collocazione nella graduatoria in una posizione inferiore a quella dell'ultima iniziativa finanziata.

4. Il comma 3 non si applica nel caso in cui la modifica alle iniziative in oggetto sia imputabile a cause imprevedute ed imprevedibili, a cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta.

5. L'approvazione di eventuali variazioni non determina in alcun caso l'aumento del contributo concesso. Qualora le variazioni autorizzate comportino la riduzione della spesa ammessa a contributo, il Servizio procede alla proporzionale rideterminazione dello stesso, come previsto dall'articolo 23, comma 1, lettera b).

6. Fatte salve le variazioni approvate, il contributo è revocato qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione.

CAPO II RENDICONTAZIONE, LIQUIDAZIONE, RIDETERMINAZIONE E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 14 *(Presentazione della rendicontazione)*

1. Ai fini dell'erogazione del contributo, i beneficiari presentano al Servizio la rendicontazione delle spese oggetto di incentivo entro il termine massimo di sei mesi dalla data di conclusione dell'iniziativa, come indicata nel provvedimento di concessione ed eventualmente prorogata ai sensi dell'articolo 21.

Art. 15 *(Modalità di rendicontazione)*

1. Ai fini della rendicontazione gli enti cooperativi e loro consorzi presentano al Servizio la seguente documentazione:

- a) la relazione illustrativa dell'iniziativa realizzata e dei risultati raggiunti;
- b) il quadro economico finale di spesa;
- c) il prospetto riepilogativo della documentazione di spesa, complessivo e per tipologie di spesa;
- d) la documentazione di spesa secondo quanto previsto dagli articoli 41 e seguenti della legge regionale 7/2000;
- e) le dichiarazioni attestanti il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h), nonché gli elementi necessari per la verifica dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettere i) e j).

2. La documentazione giustificativa delle spese sostenute e il pagamento delle medesime devono essere di data successiva a quella di presentazione della domanda.

3. Entro il termine di rendicontazione i beneficiari devono effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate a pena dell'inammissibilità delle stesse.

Art. 16
(Liquidazione del contributo)

1. Il Servizio procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione delle iniziative, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo. A tal fine il Servizio ha facoltà di effettuare controlli e sopralluoghi, l'effettiva conclusione delle iniziative, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 5.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento invia la relativa comunicazione all'interessato indicando le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine suddetto a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione, il Servizio procede sulla base della documentazione agli atti.

4. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo massimo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato.

5. I contributi sono liquidati entro novanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione. Detto termine è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione, nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

Art. 17
(Sospensione dell'erogazione del contributo)

1. Ai sensi e con le modalità previste in via generale dalla legge regionale 7/2000, la sospensione dell'erogazione del contributo, di cui è data comunicazione ai beneficiari, può essere disposta in particolare nei seguenti casi:

- a) qualora il Servizio abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione volontaria dell'impresa, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;
- b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
- c) in caso di notizia di richiesta o istanza di fallimento, liquidazione giudiziale, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa.

CAPO III
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 18
(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000, dalla legge regionale 27/2007 e dal presente regolamento, quali:

- a) rispettare la tempistica per l'avvio, la conclusione e la rendicontazione delle iniziative prevista nel presente regolamento e nel provvedimento di concessione, salvo eventuali proroghe disposte ai sensi dell'articolo 21;
- b) mantenere i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3 per tutta la durata di realizzazione dell'iniziativa e fino alla liquidazione del contributo;
- c) rispettare la normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro, nonché osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi;
- d) mantenere il vincolo di destinazione dei beni oggetto di contributo ai sensi dell'articolo 19;
- e) mantenere la sede legale e l'unità operativa interessata dall'incentivo, nel territorio regionale, presso la quale sono effettuate le iniziative oggetto di contributo, per tutta la durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 19;
- f) consentire ed agevolare ispezioni e controlli da parte dell'Amministrazione regionale;
- g) comunicare tempestivamente al Servizio qualunque variazione dei propri dati, dei dati relativi al progetto finanziato nonché eventuali varianti, realizzazioni parziali, rinunce ovvero ogni altro fatto che possa pregiudicare la gestione o il buon esito dell'iniziativa;
- h) richiedere autorizzazione preventiva al Servizio per eventuali variazioni in corso d'opera, come previsto all'articolo 13, comma 2.

Art. 19
(Vincolo di destinazione)

1. Gli enti cooperativi e loro consorzi beneficiari del contributo hanno l'obbligo di mantenere, rispettivamente:

- a) la sede legale e l'unità operativa interessata dall'incentivo nel territorio regionale per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data di conclusione dell'iniziativa;
- b) la destinazione dei beni mobili oggetto del contributo, per la durata di due anni, decorrenti dalla data di conclusione dell'iniziativa.

2. Gli enti cooperativi e loro consorzi non possono presentare domanda di adesione ad una o più Associazioni di cui all'articolo 27, comma 1, della legge regionale 27/2007, per la durata di tre anni dalla data di conclusione dell'iniziativa.

3. L'iniziativa si intende conclusa alla data dell'ultimo documento di spesa ammesso

a rendicontazione, fatte salve le diverse disposizioni regolamentari di settore.

4. Al fine della verifica del rispetto dei vincoli della presente disposizione e fino alla scadenza degli stessi, il beneficiario presenta, successivamente all'approvazione della rendicontazione, dal 2 gennaio all'ultimo giorno del mese di febbraio di ciascun anno una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto di tali vincoli durante l'annualità precedente ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 7/2000.

5. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma precedente, il Servizio può effettuare ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.

6. Prima di disporre l'ispezione o il controllo previsto, il Servizio competente ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 4 richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.

7. La mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 6 e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto dei vincoli comporta la revoca del contributo erogato.

8. Il mancato rispetto dei vincoli della presente disposizione comporta la revoca del contributo erogato.

9. Il mantenimento dei vincoli di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari sia i beni oggetto di incentivi.

Art. 20

(Operazioni straordinarie)

1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari a seguito di conferimento, scissione, trasformazione, scorporo o fusione d'impresa, il contributo può essere trasferito al soggetto subentrante, previa presentazione di specifica istanza, a condizione che tale soggetto sia in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al contributo, continui ad esercitare l'impresa senza soluzione di continuità e assuma gli obblighi relativi.

2. L'impresa subentrante presenta, entro sei mesi dal deposito della registrazione dell'atto relativo alle operazioni straordinarie di cui al comma 1:

- a) una richiesta di conferma di validità della domanda di contributo ovvero del provvedimento di concessione del contributo eventualmente già emesso;
- b) una relazione descrittiva dell'operazione straordinaria, delle motivazioni che si pongono a fondamento della stessa, nonché dello stato delle attività riferite all'iniziativa oggetto di contributo;
- c) copia dell'atto registrato relativo all'operazione straordinaria.

3. All'istanza di subentro devono essere allegate le dichiarazioni attestanti il possesso

dei requisiti di cui all'articolo 3 e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi.

Art. 21

(Proroghe dei termini di avvio e conclusione delle iniziative)

1. I termini di avvio e conclusione delle iniziative sono prorogabili, su richiesta del beneficiario, per una sola volta e per un periodo non superiore a sessanta giorni.

2. Le richieste di proroga dei termini di cui al comma 1, debitamente motivate, sono presentate al Servizio prima della scadenza dei termini medesimi, a pena di irricevibilità delle stesse.

3. Il Direttore del Servizio decide sulla richiesta di proroga con proprio decreto.

4. In caso di mancato accoglimento della richiesta di proroga del termine di conclusione dell'iniziativa, ovvero di presentazione della richiesta stessa a termine già scaduto, sono fatte salve le spese ammissibili sostenute fino al termine di conclusione originariamente stabilito, purché esse non risultino inferiori al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili.

Art. 22

(Controlli e verifiche tecniche)

1. Il Servizio provvede ad effettuare controlli sulla regolarità della documentazione comprovante l'avvenuto sostenimento delle spese e sull'ammissibilità delle stesse.

2. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento il Servizio può effettuare controlli e verifiche ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 23

(Riduzione del contributo)

1. Il contributo concesso viene ridotto in misura proporzionale alla spesa ritenuta ammissibile a rendiconto, purché sia accertato il mantenimento degli obiettivi e delle finalità originari, e la spesa ammissibile non risulti ridotta di più del cinquanta per cento, quando:

- a) l'iniziativa viene realizzata parzialmente;
- b) la spesa ammissibile a rendiconto risulta inferiore alla spesa ammessa a contributo, tenuto conto delle eventuali variazioni approvate ai sensi dell'articolo 13.

CAPO IV

ANNULLAMENTO E REVOCA DEL CONTRIBUTO

Art. 24

(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione)

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancato conseguimento degli obiettivi e delle finalità originarie;
- c) difformità di realizzazione rispetto all'iniziativa approvata tali che l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 11 all'iniziativa effettivamente realizzata determini una riduzione del punteggio assegnato, e che il nuovo punteggio così rideterminato risulti inferiore al punteggio attribuito all'ultima iniziativa ammessa a finanziamento;
- d) inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 19 del presente regolamento;
- e) inosservanza delle disposizioni dell'articolo 8, salva l'eventuale proroga ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, nonché del termine e delle modalità di rendicontazione;
- f) riscontro della presenza di irregolarità che investono una quota di oltre il 50% delle spese rendicontate;
- g) mancanza, a seguito di operazioni straordinarie, in capo al beneficiario subentrante, dei requisiti per subentrare ai sensi dell'articolo 20;
- h) perdita del requisito di società cooperativa non aderente ad Associazioni di rappresentanza, tutela e assistenza del movimento cooperativo;
- i) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

3. L'annullamento e la revoca del provvedimento di concessione comportano la restituzione delle somme eventualmente erogate nelle modalità previste in via generale dalla legge regionale 7/2000.

4. Il Servizio comunica tempestivamente a mezzo PEC ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento e la revoca del provvedimento di concessione nonché di rideterminazione dell'incentivo con contestuale recupero parziale dell'importo liquidato.

5. I provvedimenti di annullamento di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data in cui il Servizio abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 25
(Divieto generale di contribuzione)

1. Non è ammissibile la concessione del contributo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

Art. 26
(Modifica degli allegati)

1. Gli allegati e la modulistica al presente regolamento sono modificati con decreto del Direttore del Servizio.

Art. 27
(Trasparenza)

1. Il Servizio pubblica sul sito internet dell'Amministrazione regionale nella sezione dedicata "Cooperative" tutti i riferimenti normativi e la modulistica necessaria.

2. Il provvedimento finale di concessione del contributo è pubblicato sul sito istituzionale della Regione, nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente".

3. Tutte le comunicazioni relative al procedimento amministrativo di concessione del contributo oggetto del presente regolamento avvengono ai sensi della legge regionale 7/2000 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Art. 28
(Trattamento dei dati personali)

1. Al presente procedimento contributivo trovano applicazione le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. Il trattamento deve avvenire nel rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. Il Servizio predispose le apposite informative previste ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR pubblicate sul sito internet dell'Amministrazione regionale nella sezione dedicata "Cooperative", che il beneficiario ha l'onere di rendere note ad ogni persona fisica i cui dati personali sono comunicati alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per effetto della partecipazione al procedimento amministrativo disciplinato dal presente regolamento.

3. Il beneficiario si impegna altresì a non comunicare dati personali eccedenti rispetto a quelli necessari ai fini dei provvedimenti di concessione e di erogazione del contributo.

Art. 29

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 7/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 30

(Abrogazioni)

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 0205/Pres. <<Regolamento recante le modalità e i criteri di utilizzo dei mezzi finanziari assegnati per il sostegno di interventi di promozione e sviluppo della cooperazione a favore di enti, associazioni ed enti cooperativi e loro consorzi non aderenti ad Associazioni di rappresentanza cooperativa, in attuazione dell'articolo 29, comma 6, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo)>>.

Art. 31

(Disposizione transitoria)

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme di cui al decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 0205/Pres.

2. Le eventuali istanze di contributo pervenute nell'anno 2026, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, devono essere ripresentate ai sensi e per gli effetti del suddetto.

3. Limitatamente alle eventuali istanze di cui al comma precedente, per l'anno 2026 sono ammissibili le spese sostenute dall'1 gennaio, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 32

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Allegato A

(Riferito all'articolo 3, comma 3, lettera b)

REGIME DI AIUTO "DE MINIMIS". SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2023/2831.

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2831, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

- a) a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
- c) a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- d) a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
 - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- e) a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- f) subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2831, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

- a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- b) «produzione agricola primaria»: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
- c) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- d) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: detenzione o esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, offrire a fini di vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;
- e) «prodotti della pesca e dell'acquacoltura»: i prodotti di cui all'articolo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1379/2013;
- f) «produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura»: l'intera serie di operazioni connesse alla pesca, all'allevamento o alla coltivazione di organismi acquatici, nonché le attività svolte in azienda o a bordo, necessarie per preparare un animale o una pianta alla prima vendita, compresi il taglio, la sfilettatura o il congelamento e la prima vendita a rivenditori o trasformatori;
- g) «trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura»: l'intera serie di operazioni, comprese la movimentazione, il trattamento e la lavorazione, effettuate dopo lo sbarco o durante la raccolta nel caso dell'acquacoltura, che danno luogo a un prodotto trasformato, nonché la sua distribuzione;
- h) «intermediario finanziario»: qualsiasi istituzione finanziaria, a prescindere dalla sua forma e dal suo assetto proprietario, che opera a scopo di lucro; le banche o gli istituti di promozione pubblici non

rientrano in tale definizione se agiscono in qualità di amministrazioni erogatrici e non vi sono sovvenzioni incrociate delle attività intraprese a proprio rischio e per proprio conto.

2. «impresa unica»: ai fini del presente regolamento, tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

MODELLO DI PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI CONTRIBUTO

*(Ai sensi dell'articolo 82, comma 5 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
gli Enti del Terzo Settore comprese
le Società cooperative sociali sono esenti da imposta di bollo)*

Alla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione generale
Unità operativa specialistica (UOS)
Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT) e Audit
Piazza dell'Unità d'Italia, 1
34132 Trieste

Invio a mezzo pec:
direzionegenerale@certregione.fvg.it

Domanda di contributo per:

Interventi di promozione e sviluppo della cooperazione a favore di enti cooperativi non aderenti ad Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'articolo 11, comma 7, della legge regionale 17 ottobre 2025, n. 13 (*Misure finanziarie multisettoriali 2025*).

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il ____/____/_____
e residente a _____
in via/piazza/altro _____
in qualità di legale rappresentante/soggetto munito di potere di firma (*specificare il titolo autorizzativo*)

della Società cooperativa/Consorzio di cooperative _____
con sede legale nel Comune di _____ CAP _____
prov. _____ via/piazza/altro _____
n. _____ tel. _____ cell. _____
indirizzo e-mail _____ indirizzo PEC _____
codice fiscale n. _____ partita IVA n. _____

CHIEDE

la concessione di un incentivo per l'iniziativa di seguito illustrata (*barrare le voci che interessano*):

- investimenti funzionali a interventi di ammodernamento
(articolo 2, comma 1, lettera a);
- investimenti funzionali a interventi di ampliamento
(articolo 2, comma 1, lettera b);
- investimenti funzionali a interventi di innovazione tecnologica

- di non aver richiesto né ricevuto altri incentivi pubblici per la stessa iniziativa ed aventi ad oggetto le medesime spese;

che l'ente di cui ha la rappresentanza:

- è attivo e iscritto al Registro delle Imprese presso la CCIAA di _____ in data _____;
- è iscritto al Registro regionale delle cooperative, sezione a mutualità prevalente al numero _____;
- che il suddetto ente è iscritto all'Albo regionale delle cooperative sociali, sezione _____ al numero _____;
- non è aderente ad alcuna Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo;
- realizza un'iniziativa non riferibile ai settori di attività e alle tipologie di aiuti esclusi, come indicati all'Allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2023/2831;
- adempie agli obblighi di regolarità contributiva stabiliti dalla normativa in materia previdenziale e assistenziale;
- adempie agli obblighi di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*);
- non è in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non è sottoposto a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- non è configurato come "impresa in difficoltà" ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, punto 18) del regolamento (UE) 2014/651;
- non è destinatario di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- non è soggetto ai provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*);
- non si trova nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*);
- con esclusivo riferimento ai legali rappresentanti o agli amministratori, non aver ricevuto condanne con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda.

Con esclusivo riferimento all'articolo 11, comma 2 del presente regolamento, che l'ente di cui ha la rappresentanza:

(barrare e compilare la voce interessata)

- realizza iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
- realizza iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
- realizza iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e lettera b);

è una società cooperativa/consorzio di cooperative i cui soci sono a maggioranza assoluta giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni ovvero esclusivamente giovani di età compresa fra il 18 e i 40 anni (c.d. imprenditoria giovanile).

(Indicare il numero totale dei soci delle fasce d'età suindicate sul numero totale dei soci): ____/ ____ ;

è una società cooperativa/consorzio di cooperative la cui base sociale è costituita in misura non inferiore al sessanta per cento da donne (c.d. imprenditoria femminile).

(Indicare il numero totale dei soci donne sul numero totale dei soci): ____/ ____ ;

è una società cooperativa/consorzio di cooperative con occupati fino a 9 persone.

(Indicare il numero totale degli occupati): _____;

è una società cooperativa/consorzio di cooperative avente sede legale ubicata in un comune montano.

SI IMPEGNA

- a comunicare tempestivamente qualunque variazione dei propri dati (es. indirizzo PEC, indirizzo e-mail, numero di telefono, dati del legale rappresentante o del soggetto munito di potere di firma), dei dati relativi al progetto finanziato, nonché eventuali varianti, realizzazioni parziali, rinunce, ovvero ogni altro fatto che possa pregiudicare la gestione o il buon esito dell'iniziativa;
- a rispettare gli obblighi previsti dal presente regolamento ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo richiesto;
- a consentire che siano effettuati da parte dell'Amministrazione procedente, gli opportuni controlli e verifiche, qualora richiesti, rivolti ad assicurare l'esatto adempimento degli obblighi di cui sopra;
- a non comunicare dati personali eccedenti rispetto a quelli strettamente necessari ai fini del provvedimento di concessione e di erogazione del contributo.

DICHIARA ALTRESÌ

- di esonerare il Servizio competente da ogni responsabilità per errori in cui il medesimo possa incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente domanda;
- di aver preso visione della nota informativa sul procedimento, ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento, pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione regionale nella sezione dedicata "Cooperative";
- di aver preso visione delle informative *privacy* ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 anch'esse pubblicate sul sito internet dell'Amministrazione regionale nella sezione dedicata "Cooperative".

AUTORIZZA

il Servizio competente, ai sensi e per gli effetti del regolamento (UE) 2016/679, a trattare i dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la domanda è presentata.

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- la relazione tecnica illustrativa dell'iniziativa oggetto della richiesta di contributo, redatta su carta libera;
- il preventivo dettagliato delle spese relative all'iniziativa;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 nella quale l'interessato dichiara il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 per l'avvio dell'iniziativa;

- la dichiarazione *de minimis* resa dall'impresa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 che attesti informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Luogo e data

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del RGDP e del Codice privacy, e in conformità con quanto indicato nell'informativa pubblicata sul sito istituzionale.

Ai fini della domanda di contributo, l'informativa è reperibile al seguente link: [contributi per il sostegno di interventi di promozione e di sviluppo della cooperazione a favore di enti cooperativi non aderenti ad Associazioni di rappresentanza cooperativa. Domanda di contributo. Art. 13.](#)

Ai fini altresì della rendicontazione, l'informativa è reperibile al seguente link: [contributi per il sostegno di interventi di promozione e di sviluppo della cooperazione a favore di enti cooperativi non aderenti ad Associazioni di rappresentanza cooperativa. Rendicontazione. Art. 14.](#)